

## **REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI**

La materia è scrupolosamente disciplinata dalla normativa vigente, di cui si riprendono in questo regolamento gli aspetti essenziali.

### **PREMESSA**

Tutte le attività delle quali si parla nel presente regolamento si configurano come attività didattiche, facenti parte integrante delle iniziative complementari programmabili della scuola e non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano, infatti, un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione esige una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico e si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti. Tutte le iniziative, inoltre, devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo. Devono essere preparate dagli insegnanti adeguatamente e devono, subito dopo la loro attuazione, costituire oggetto di approfondimento e discussione culturale anche mediante lo svolgimento di relazioni scritte, valutabili didatticamente come verifiche. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi.

### **TIPOLOGIA DEI VIAGGI**

I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che possono essere così sintetizzate:

a - viaggi d'integrazione culturale

- in località italiane, il cui obiettivo è il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti paesaggistici, artistici, culturali, scientifici e tecnologici;

- in località estere, il cui obiettivo è la conoscenza della realtà sociale, culturale, artistica, scientifica e tecnologica di un altro Paese.

b - visite guidate

- si effettuano nell'arco di una giornata o al massimo di due giornate (per esigenze logistiche), o di un numero specifico di ore curricolari per visitare mostre, in occasione di eventi culturali, per visitare località di particolare interesse storico, artistico, ambientale, nonché per partecipare a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà tecnologiche attinenti all'indirizzo di studio.

c - viaggi connessi con attività sportive

- si tratta di uscite finalizzate a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive.

d - gemellaggio o scambio culturale con istituti italiani o esteri

- si tratta di esperienze didattiche programmate con studenti di altri istituti, italiani o esteri, per sviluppare ed approfondire tematiche di interesse culturale, artistico, scientifico e tecnologico.

### **PROGRAMMAZIONE**

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto stabilisce le linee e i criteri generali dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Art. 2 Il Collegio dei Docenti individua, nella prima seduta utile, le tematiche di indirizzo dei viaggi d'istruzione da sviluppare nell'anno in corso, fissandone gli obiettivi generali e culturali.

Art. 3 Il progetto del viaggio dovrà essere presentato dai docenti interessati al titolare della Specifica Funzione Strumentale al P.O.F., entro la prima decade del mese di ottobre dell'anno in corso, affinché possano prenderne visione tutti, prima dell'insediamento dei Consigli di Classe e discusso nel suo seno alla prima seduta utile.

Art. 4 Ciascun Consiglio di classe curerà l'articolazione dei contenuti culturali, fornendo l'indicazione dei luoghi capaci di evocarli e le metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione e, inoltre, individuerà un docente responsabile all'interno del gruppo classe che avrà il compito di facilitare il processo di unificazione dell'integrazione culturale.

Gli stessi Consigli cureranno, nelle forme organizzative che crederanno opportune, e comunque fin dall'inizio della progettazione, la dovuta e proficua informazione per il tramite del sito web della scuola e sul giornalino d'Istituto.

Art. 5 Condizione per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è la partecipazione dei 2/3 (due terzi) degli alunni di ogni singola classe, tale da garantire la validità culturale dell'intervento didattico-formativo all'interno della classe stessa.

Art. 6 Gli studenti partecipanti dovranno appartenere a classi parallele e essere uniti da interessi ed esigenze formative comuni.

Art. 7 I docenti accompagnatori dovranno essere scelti all'interno del Consiglio di Classe. In caso di indisponibilità del docente individuato per sopraggiunti e giustificati motivi, il Dirigente Scolastico, qualora non riesca ad avere l'adesione di docenti di quella classe, potrà designare anche i docenti che abbiano svolto attività didattica all'interno del gruppo classe nell'anno precedente.

Art. 8 Non bisogna superare, per un unico viaggio d'istruzione, il numero di due pullman e deve essere assicurato l'avvicendamento fra i docenti accompagnatori in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso del corrente anno. Eventuali deroghe saranno debitamente determinate dal Dirigente Scolastico.

Art. 9 La responsabilità del docente accompagnatore è limitata esclusivamente alle norme indicate nella lettera d'incarico del Dirigente Scolastico.

Art. 10 Nei limiti delle possibilità di bilancio e con modalità stabilite annualmente dal Consiglio d'Istituto, gli alunni bisognosi e meritevoli possono accedere ad un contributo da parte della Scuola.

Art. 11 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di *handicap*, il docente accompagnatore deve essere il docente assegnato al ragazzo, il quale avrà il compito di predisporre ogni altra misura di sostegno adeguata alla tipologia dell'*handicap*.

Art. 12 Il numero dei docenti accompagnatori per gruppo di alunni è stabilito in base alla normativa vigente.

#### **PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA**

Art. 13 Dopo l'adozione, da parte del Consiglio d'istituto, del piano annuale dei viaggi d'istruzione, parte integrante del POF deliberato dal Collegio dei Docenti, si provvederà, attraverso la Segreteria, ad inviare dettagliate richieste di preventivo ad almeno tre Agenzie di Viaggio.

Art. 14 L'invito alle ditte iscritte all'albo della Scuola, a presentare la migliore offerta, dovrà essere inviato entro la prima decade del mese di Novembre.

Art. 15 Le offerte delle ditte dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria della Scuola entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito, e dovranno essere esaminate da una apposita Commissione che provvederà a predisporre un quadro comparativo in cui si terrà conto non soltanto dell'offerta economica proposta, ma soprattutto delle più idonee garanzie riguardanti il viaggio ed il soggiorno degli alunni.

Art. 16 Il quadro comparativo predisposto dalla Commissione, corredato di un motivato parere in merito alla scelta operata dal D.S., sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto.

Art. 17 L'espletamento della procedura di contrattazione ordinaria ed i relativi adempimenti dovranno terminare entro la metà del mese di Gennaio, al fine di consentire al docente referente un'adeguata e scrupolosa organizzazione del programma e della sistemazione logistica più idonea.

Il periodo utilizzabile per i viaggi di istruzione è da metà febbraio a fine aprile.

Art. 18 L'offerta della ditta, che non corrisponde completamente alle richieste del capitolato d'appalto, non sarà presa in considerazione, salvo che l'alternativa proposta non sia vantaggiosa, adeguata e funzionale allo svolgimento delle attività proposte e raffrontata ad eventuali altre proposte identiche pervenute.

Art. 19 In occasione di valide offerte didattico-formative da parte di Enti o Istituzioni, non contemplante la procedura delle gare d'appalto, il viaggio d'istruzione potrà essere anticipato.

Art. 20 Dopo l'assegnazione da parte del Consiglio di Istituto dell'incarico alla ditta prescelta, l'organizzazione del viaggio sarà affidata ai rispettivi docenti referenti dei viaggi, che ne cureranno ogni aspetto.

Art. 21 Entro un mese dall'inizio del viaggio, l'Agenzia dovrà presentarne il programma dettagliato, indicando anche le strutture logistiche predisposte. In mancanza di tali adempimenti, si opterà per la seconda ditta prescelta.

Art. 22 Qualora la sistemazione logistica proposta dall'Agenzia non è coerente con quanto richiesto e concordato con il docente referente, tale da non permettere il regolare svolgimento di quanto programmato, il docente referente, in accordo con la Commissione ed il Dirigente Scolastico, potrà affidare l'organizzazione del viaggio alla seconda ditta prescelta, previa comunicazione al Consiglio d'Istituto.

Art. 23 Prima dell'inizio del viaggio il responsabile dell'Agenzia è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che garantisca che i servizi erogati corrispondono a quanto richiesto nel capitolato e a quanto concordato con il docente referente del viaggio.

Art. 24 La ditta che avrà disatteso quanto previsto e concordato con il docente referente del progetto, non sarà più invitata alle successive gare d'appalto.

Art. 25 La ditta aggiudicatrice del viaggio d'istruzione dovrà rispettare integralmente le specifiche disposizioni indicate nel presente regolamento.

#### **DURATA E NORME COMPORTAMENTALI**

Art. 26 I viaggi d'istruzione con pernottamento sono previsti per le classi del triennio. La durata è di massimo cinque pernottamenti. Le mete individuate per le classi terze e quarte sono quelle italiane, mentre per le classi quinte anche estere.

Art. 27 Visite guidate e viaggi d'istruzione si svolgeranno nel periodo metà febbraio-fine aprile.

Art. 28 E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Il Dirigente scolastico insieme con docenti da lui individuati, curerà tutte le operazioni relative a tali scambi.

Art. 29 Le visite guidate, la partecipazione a seminari di studi e tutte le uscite denominate "lezioni in loco", inserite nei progetti e coerenti con la programmazione didattica della classe, sono previste per tutte le classi, entro il limite massimo di tre uscite nell'arco dell'anno.

Art. 30 La partecipazione a manifestazioni culturali in loco è di competenza del Dirigente scolastico, che ne ravvisa le eventuali opportunità didattiche.

Art. 31 L'alunno può partecipare al viaggio solo previa regolare autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 32 L'autorizzazione comprende altresì la completa accettazione delle norme specifiche del presente regolamento.

Art. 33 La responsabilità degli alunni è personale.

Art. 34 Per l'intera durata del viaggio, l'alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della Scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare.

Art. 35 L'alunno che partecipa al viaggio è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di causare danni a persone o cose.

Art. 36 Durante il viaggio l'alunno deve rispettare gli orari, le scansioni temporali e logistiche previste dal programma e tutte le indicazioni impartite dai docenti accompagnatori.

Art. 37 E' severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze proibite e farne uso, anche da parte di alunni maggiorenni.

Art. 38 A nessun alunno è consentito allontanarsi, senza autorizzazione, dall'albergo o dal gruppo.

Art. 39 Qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'atto commesso. Nei casi ritenuti più gravi dai docenti accompagnatori per gli alunni responsabili è prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico degli alunni stessi.

#### **SPESE**

Art. 40 La quota individuale è a carico degli alunni partecipanti.

Art. 41 In caso di sopraggiunti giustificati e documentati motivi di impossibilità a partecipare al viaggio, la quota individuale versata dall'alunno sarà rimborsata secondo il contratto stipulato.

Art. 42 E' opportuno che i Docenti accompagnatori rinuncino spontaneamente all'indennità di missione per garantire un'ulteriore forma di economia da destinare agli alunni. Tale decisione avrebbe una forte valenza educativa nella prospettiva di un rapporto di solidarietà sempre più stretto.

Art. 43 Il giorno della partenza dei viaggi d'istruzione l'attività didattica si svolge regolarmente così come il giorno successivo. Deroghe sono previste solo se il rientro è avvenuto dopo le 22.30.

#### **ADEMPIMENTI FINALI**

Art. 44 Al termine del viaggio d'istruzione verrà fissato un incontro fra docenti, gli alunni e i genitori di ogni singola classe per un confronto sull'esperienza (saranno invitati a parteciparvi anche gli alunni che per vari motivi non avranno partecipato al viaggio e i loro genitori). In tale incontro gruppi di alunni (max 3), a suo tempo incaricati dal Consiglio, relazioneranno sugli aspetti specifici dell'esperienza. Tale impegno sarà considerato a tutti gli effetti patrimonio aggiuntivo in sede di valutazione finale.

Art. 45 Il docente referente relazionerà sull'andamento del viaggio con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione di tutte le fasi programmate e valuterà, insieme ai docenti accompagnatori, i servizi erogati dall'Agenzia.

Art. 46 Qualora i docenti accompagnatori riscontrassero incongruenze nell'attuazione del programma rispetto a quanto stabilito con l'agenzia organizzatrice del viaggio tali da aver arrecato disagi economici e logistici agli alunni, il docente referente ed il Dirigente Scolastico convocheranno il legale rappresentante dell'agenzia per le opportune determinazioni.

Art. 47 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni vigenti.

**REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**  
**REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE OGNI USCITA**  
**OBBLIGHI / DIVIETI / SANZIONI**

**OBBLIGHI**

1. **Portare** con sé un valido documento d'identità, assicurandosi che, per i viaggi all'estero, sia valido per l'espatrio.
2. **Portare** con sé la tessera sanitaria.
3. **Portare** sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.
4. **Rispettare** gli orari, le scansioni temporali e logistiche previste dal programma e tutte le indicazioni impartite dai docenti accompagnatori.
5. **Rispettare** le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova.
6. **Non allontanarsi** per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione del docente accompagnatore.
7. **Essere puntuale** agli appuntamenti d'inizio giornata e a quelli eventuali successivi.
8. **Mantenere** nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, evitando comportamenti chiassosi o esibizionistici.
9. **Rispettare**, in albergo, l'orario di riposo notturno, astenendosi dall'effettuare turbative e comunque dall'uscire, senza autorizzazione, dall'alloggio assegnatogli.
10. **Non danneggiare** in alcun modo arredi e strutture dei mezzi di trasporto utilizzati, degli alberghi e dei ristoranti che ci ospitano. A tale proposito è opportuno segnalare immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o malfunzionamenti già presenti all'ingresso nei mezzi di trasporto e nelle camere, onde evitare poi possibili contestazioni.

**DIVIETI E SANZIONI**

- **Non si possono portare** in viaggio e introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze e oggetti nocivi o pericolosi, di qualsiasi tipo e a qualunque titolo.
- **Evitare**, anche nelle occasioni conviviali, l'uso di bevande alcoliche e di sostanze nocive o pericolose per se stessi o per gli altri, di qualsiasi tipo.
- **Eventuali danni arrecati a persone o cose** saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Non è da sottovalutare neanche il danno d'immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte.
- **In caso di gravi inosservanze delle regole** gli accompagnatori valutano il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio d'istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, è immediatamente predisposto il rientro, le cui spese sono a totale carico degli studenti inosservanti, per cui l'onere organizzativo del rientro è totalmente assunto dalla famiglia.
- **Qualunque mancanza disciplinare** degli studenti durante il viaggio è considerata commessa nell'ambito dell'istituzione scolastica e quindi soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa ministeriale e dal Regolamento d'Istituto.
- **Non potranno partecipare** ad altri viaggi d'istruzione e successive uscite didattiche, coloro che, nella relazione redatta dal Docente Responsabile a conclusione del viaggio, sono indicati per essersi comportati in modo scorretto e inadeguato.
- **Comportamenti difformi**, segnalati dai docenti accompagnatori o dal Docente Responsabile del viaggio, saranno severamente considerati al rientro dal viaggio: trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, il comportamento tenuto dai partecipanti inciderà inevitabilmente sul voto di condotta. Mancanze disciplinari più gravi potranno essere sanzionate anche con la sospensione dalle lezioni.

**SI RICORDA CHE I GENITORI O IL TUTORE:**

- ❖ **condividono la responsabilità** per il comportamento dei figli o delle persone soggette alla tutela (art. 2048 del C.C.);
- ❖ **devono comunicare per iscritto** specifiche situazioni riguardanti lo stato di salute dello studente e particolari esigenze rispetto a un eventuale regime alimentare seguito.